



COMUNE DI COLLEPASSO

Provincia di Lecce

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000

Sito WEB: <http://www.comunedicollepasso.gov.it/>

PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

COPIA

Registro Generale n. 475

DETERMINAZIONE DEL 2° SETTORE

N. 12 DEL 01-06-2023

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: Costituzione del fondo per le risorse decentrate. ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì uno del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n° 01 del 10/01/2022, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Finanziario;

Premesso che:

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art.

79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

- A. RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della «*eventualità e variabilità*» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato atto altresì che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, la parte stabile del Fondo risorse decentrate è costituita dalle seguenti risorse:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

Dato atto altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Dato atto che il comma 3 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sullabase degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”*

Richiamato il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”*

Rilevato che l'Ente alla data di sottoscrizione del contratto aveva già definito la contrattazione 2022 e che pertanto le quote relative ai soprarichiamati incrementi annuali di competenza 2021/2022 sono computate

quali risorse variabili ed una tantum nel fondo relativo al 2023;

Richiamati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Dato atto che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale relativo all'anno 2016, è pari ad € 70.233,32;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/017; alcune voci sono escluse per espressaprevisione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Richiamati:

- l'art 11 del d.lgs 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
 - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”*
- l'art 79, comma 6 del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*;

Considerato, altresì,

- che l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 33 del DL 34/2019 ha previsto che: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;
- che nella premessa al D.M. 17 marzo 2020, di attuazione delle disposizioni del D.L. 34/2019, si legge: *“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

Dato atto che il personale del Comune di Collepasso in servizio al 31 dicembre 2023 sarà inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018 e che, pertanto, trova applicazione il limite di cui all'art. 23 comma 2

D. Lgs. n. 75/2017;

Rilevato, pertanto, che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 nel rispetto delle norme sopracitate;

Dato atto che la quantificazione delle risorse per l'anno 2023, è effettuata tenendo conto di quanto stabilito dal soprarichiamato nuovo CCNL 2019/2021 come riportato nell'allegato A);

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - parte stabile -ammonta ad **€.72.735,56** e la parte variabile ad **€.12.811,27**;

Dato atto che:

- tra le risorse che vengono rese disponibili sulla base di specifiche previsioni di legge rientrano gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.LGS 50/2016, che possono essere riconosciuti a determinato personale sulla base di criteri definiti da apposito regolamento.
- i suddetti incentivi, secondo quanto da ultimo sostenuto dalla Corte Conti Sezioni Riunite n. 6 del 10 aprile 2018, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017 e quindi esclusi dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio, in quanto la Legge 205/2017 ha previsto che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio, allocate in specifici capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi o forniture;

Rilevato, pertanto, che la quantificazione del fondo 2023 non tiene conto delle suddette risorse allocate sui competenti e diversi stanziamenti di spesa;

Richiamata la Deliberazione n. 26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento economico accessorio del personale" siano da includere le risorse destinate alle posizioni organizzative;

Ritenuto, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 85.546,83**, comprensivo delle voci non soggette al limite, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, a cui vanno aggiunte le risorse destinate al pagamento delle indennità di posizione e di risultato dei dipendenti titolari di posizione organizzativa, pari ad € 59.357,69;

Dato atto che, così come risulta dal predetto prospetto il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2023, al netto delle voci non soggette a vincolo, pari ad € 70.208,62, non supera l'importo massimo consentito, costituito dall'ammontare del Fondo 2016 pari ad € 70.233,32;

Atteso che sulla costituzione del Fondo e sulla compatibilità con le previsioni di Bilancio è stato acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, come da verbale n.32, in data 21.06.2023, acquisito in pari data al prot. n.9386 e allegato al presente atto;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 21.05.2018;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2023 secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e così riepilogato:

RISORSE STABILI: € 72.735,56

RISORSE VARIABILI: € 12.811,27

TOTALE FONDO: € **85.546,83**

VOCI SOGGETTE A VINCOLO: € 70.208,62

FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE finanziato da bilancio: € 59.357,69

Totale complessivo voci soggette a vincolo: € 129.566,31;

Di dare atto che il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2023 non supera l'importo massimo consentito, costituito dall'ammontare del Fondo 2016 (incluso il fondo posizioni organizzative), pari ad €.132.670,82;

Di attestare che il finanziamento relativo a detto fondo trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023 ed afferenti la spesa del personale;

Di dare atto che:

nell'ambito del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023 da destinare alla contrattazione decentrata integrativa aziendale sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale e continuativa, a specifica destinazione:

ISTITUTO	IMPORTO
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	€ 20.089,03
INDENNITA' DI COMPARTO	€ 7.583,40
TOTALE	€ 27.672,43

- il totale fondo disponibile per la contrattazione nell' anno 2023 è pari a:

Risorse stabili € 45.063,13;

Risorse variabili € 12.811,27;

- il fondo per lavoro straordinario rimane quantificato in € 3.500,00;

Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Sicilia Giuseppe

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 21-06-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Sicilia Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-06-2023 al 06-07-2023

N° 857

Lì 21-06-2023

IL MESSO COMUNALE
F.to ROSSETTI CATERINA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sicilia Giuseppe